



CONI

Monitoraggio Attività Legislativa

Novembre 2017

a cura di
Affari Legislativi, Istituzionali
e Attività di Presidenza

L'Assemblea del Senato della Repubblica ha approvato, in prima lettura, il DDL 2960/AS - PADOAN, recante il bilancio di previsione per l'anno 2018 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, che prevede, tra l'altro, un pacchetto di misure dedicate esclusivamente allo sport.

Per quanto di particolare interesse, rispetto alla originaria formulazione del provvedimento, tali misure sono state integrate con disposizioni volte ad assicurare la realizzazione dell'Universiade Napoli 2019 e ad agevolare quella degli eventi sportivi di sci alpino di Cortina d'Ampezzo del 2020/2021. Inoltre, è stata prevista l'istituzione presso il CONI del registro nazionale degli agenti sportivi ed è stata disposta un'aliquota IVA

ridotta del 10% per i servizi di carattere sportivo resi dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI.

L'Assemblea di Montecitorio ha approvato, in prima lettura, il DDL 4303/AC - ALFANO / LOTTI, recante la ratifica e l'esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive.

La Commissione Finanze (VI) della Camera dei Deputati ha proseguito l'esame, in prima lettura, della PDL 4365/AC - BERNARDO (PD), concernente la deducibilità dei compensi per intermediazione corrisposti dalle società sportive professionistiche.

1	Gazzetta Ufficiale		
	1.1 LEGGE 17 OTTOBRE 2017, N. 164 / Accordi di cooperazione e sport		4
<hr/>			
2	Camera dei Deputati		
	2.1 ATTIVITÀ LEGISLATIVA ASSEMBLEA - DDL 4303 Convenzione contro la manipolazione delle competizioni sportive		5
	2.2 ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI – PDL 4365 Deducibilità dei compensi per intermediazione nel professionismo		6
	2.3 ASSEGNAZIONE PROPOSTA DI LEGGE IN SEDE REFERENTE - PDL 1721 Disciplina dei veicoli di interesse storico e collezionistico		7
	2.4 ANNUNCIO PRESENTAZIONE PROPOSTA DI LEGGE - PDL 4747 Sviluppo della nautica da diporto		8
<hr/>			
3	Senato della Repubblica		
	3.1 ATTIVITÀ LEGISLATIVA ASSEMBLEA - DDL 2960 Bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020	9-10-11	
	3.2 ASSEGNAZIONE DISEGNO DI LEGGE IN SEDE REFERENTE - DDL 2916 Ordinamento guida alpina		12
	3.3 ANNUNCIO PRESENTAZIONE DISEGNO DI LEGGE - DDL 2985 Lesione personale in occasione di manifestazioni sportive		12
<hr/>			
4	Parlamento		
	4.1 ATTIVITÀ CONSULTIVA COMMISSIONI - A.G. N. 466 Riserva di codice nella materia penale e reato di doping		13-14
	4.2 TRASMISSIONE ATTI E DOCUMENTI – Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Relazione sull'attività svolta, bilancio di previsione e consistenza organici dell'AeCI		15
<hr/>			
5	Presidenza del Consiglio dei Ministri		
	5.1 APPROVAZIONE DECRETO LEGISLATIVO Revisione ed integrazione del codice della nautica da diporto		16

1.1 ACCORDI DI COOPERAZIONE E SPORT

Legge 17 ottobre 2017, n. 164

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi:

a) Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007; c) Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo

del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013; d) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015; e) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015; f) Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000.

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:

10 novembre 2017 - Serie Generale n. 263

Il provvedimento è costituito dagli Accordi e dal relativo articolato di ratifica.

Per quanto di particolare interesse, si prevede che:

- le Parti incoraggino la cooperazione fra istituzioni governative, Amministrazioni locali ed organizzazioni non governative nel settore degli scambi giovanili e delle attività fisiche e sportive (articolo 8 dell'Accordo con Malta);
- le Parti facilitino le visite degli sportivi e dei tecnici allo scopo di promuovere partenariati in que-

sto settore e partecipino alle manifestazioni anche sportive organizzate dall'altra Parte (articoli 12 e 13 dell'Accordo con il Senegal);

- le Parti appoggino lo scambio di informazioni ed esperienze anche nel settore dello sport (articolo 14 dell'Accordo con la Slovenia);

- le Parti incoraggino la cooperazione nei settori delle attività motorie e delle attività fisiche e sportive (articolo 5 dell'Accordo con la Slovacchia).

La legge di ratifica si compone di 4 articoli.

CONVENZIONE CONTRO LA MANIPOLAZIONE DELLE COMPETIZIONI SPORTIVE

ATTIVITÀ LEGISLATIVA ASSEMBLEA DDL 4303/AC – ALFANO / LOTTI

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014

NORME D'INTERESSE

Intero articolato

Stato: 1° lettura – Assemblea

CAMERA DEI DEPUTATI

Presentazione: 15 febbraio 2017

Assegnazione Commissioni riunite Giustizia (II) e Affari Esteri (III): 6 marzo 2017

Relatrici: Alessia MORANI (PD) e Lia PROCOPIO QUARTAPELLE (PD)

Avvio Iter Commissione: 3 ottobre 2017

Ultima seduta: 24 ottobre 2017

Avvio Iter Assemblea: 22 novembre 2017

Approvazione: 22 novembre 2017

Adeguamento dell'ordinamento nazionale alle previsioni della Convenzione.

26 ottobre u.s.

L'Assemblea di Montecitorio ha approvato, in prima lettura, il disegno di legge.

In merito all'esame degli ordini del giorno, il Governo - rappresentato dal Sottosegretario per gli Affari esteri e la cooperazione internazionale, DELLA VEDOVA - ha espresso parere favorevole sull'**O.d.g. n. 9/4303/1 – MARZANO (M-PS-L)** e sull'**O.d.g. n. 9/4303/2 – PALESE (FI-PDL)**.

Il primo impegna il Governo a valutare l'opportunità e la possibilità di prevedere campagne informative di sensibilizzazione sull'importanza di com-

battere attitudini e comportamenti contrari all'etica dello sport affinché le competizioni sportive, caratterizzate dall'imprevedibilità dei risultati, restino competizioni eque e giuste.

Il secondo impegna il Governo a valutare l'opportunità di assumere le iniziative al fine di prevedere un adeguato monitoraggio sull'effettivo recepimento delle disposizioni previste dal provvedimento.

Il disegno di legge, trasmesso al Senato della Repubblica, è stato assegnato alle Commissioni riunite Giustizia (II) e Affari Esteri (III).

ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI PDL 4365/AC - BERNARDO (PD)

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernenti la deducibilità dei compensi per intermediazione corrisposti dalle società sportive professionistiche agli effetti dell'imposta sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive

NORME D'INTERESSE

Intero articolato

Stato: 1° lettura - Commissione

CAMERA DEI DEPUTATI

Presentazione: 14 marzo 2017

Assegnazione Commissione Finanze (VI):
28 marzo 2017

Relatore: Maurizio BERNARDO (PD)

Avvio Iter Commissione: 11 maggio 2017

Disciplina delle fattispecie connesse ai rapporti tra le società sportive e i procuratori nell'ambito delle trattative finalizzate alla stipulazione di contratti di prestazione sportiva.

22-30 novembre uu.ss.

La Commissione ha proseguito l'esame del provvedimento ed il presidente e relatore, BERNARDO (PD), ha informato di aver presentato i seguenti emendamenti alla proposta di legge.

Il Sottosegretario per l'economia e le finanze, BARETTA, ha espresso favorevole sull'emendamento 1.8 del relatore, la cui approvazione precluderebbe le altre proposte riferite all'articolo 1 del testo.

ARTICOLO 1

1.8 - IL RELATORE

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1. (Deducibilità dei compensi corrisposti dalle società sportive ai procuratori).

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

«1-ter. Per le società sportive professionistiche sono interamente ammessi in deduzione i costi sostenuti per le prestazioni di intermediazione, assistenza e consulenza contrattuale connesse alla stipulazione di contratti con gli sportivi professionisti, dirette all'ottenimento da parte della società di variazioni di tesseramento in entrata o in uscita ovvero di rinnovi contrattuali».

2. I costi sostenuti dalla società a beneficio dei procuratori per l'attività di intermediazione, as-

sistenza e consulenza contrattuale connesse alla stipula di contratti tra società sportive e sportivi professionisti sono considerati «oneri pluriennali» e seguono la disciplina fiscale per le spese relative a più esercizi, di cui all'articolo 108, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. All'articolo 51, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera i-bis) è aggiunta la seguente:

«i-ter) i compensi corrisposti dalle società sportive professionistiche per le prestazioni di intermediazione, assistenza e consulenza contrattuale connesse alla stipulazione di contratti con gli sportivi professionisti dirette all'ottenimento da parte della società di variazioni di tesseramento in entrata o in uscita ovvero di rinnovi contrattuali».

ARTICOLO 2

2.2 - IL RELATORE

Sopprimerlo.

ARTICOLO 3

3.3 - IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la parola: reddito con le seguenti: valore della produzione netta.

**ASSEGNAZIONE PROPOSTA DI LEGGE
IN SEDE REFERENTE
PDL 1721/AC - SAVINO S. (FI-PDL)**

Presentazione: 22 ottobre 2013
Assegnazione Commissione Trasporti (IX):
28 novembre 2017

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e altre disposizioni concernenti la disciplina dei veicoli di interesse storico e collezionistico e delle relative associazioni amatoriali

La proposta di legge prevede un'organica e completa normativa finalizzata alla salvaguardia del patrimonio storico, culturale e tecnologico costituito dai veicoli di interesse storico e collezionistico.

In particolare, l'articolo 1 reca le definizioni.

L'articolo 2 disciplina le associazioni amatoriali di collezionisti di veicoli di interesse storico e collezionistico - che devono essere iscritte in un registro istituito presso l'amministrazione competente - ed individua quali associazioni riconosciute i registri Automobilmotociclistico club storico italiano (ASCI), Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo e Storico della Federazione motociclistica italiana (FMI).

Gli articoli 3 e 4, rispettivamente, fissano i requisiti - tra cui almeno i venticinque anni di età - in base ai quali i veicoli sono considerati di interesse storico e collezionistico e prevedono il rilascio del relativo certificato da parte delle associazioni, su richiesta e a spese dei proprietari.

L'articolo 5 contiene norme per la promozione della tutela e della conservazione del patrimonio costituito dai veicoli di interesse storico e collezionistico.

In primo luogo, si dispone che le associazioni pongano in essere ogni iniziativa volta alla realizzazione di tale finalità.

Inoltre, si prevede l'istituzione di una commissione tenuta a:

- predisporre un elenco dei modelli di veicoli che, individuati per marca e per anno di produzione, risultano di presumibile interesse storico e collezionistico, per ragioni motivate e secondo criteri oggettivi basati anche sul numero di veicoli ancora circolanti in rapporto al totale dei veicoli immatricolati;
- individuare i veicoli - di età compresa tra i venti e i venticinque anni - di futuro interesse storico e collezionistico, di cui va promossa e incentivata la

conservazione e che, su istanza di parte, possono essere radiati dal PRA per essere destinati alla conservazione in aree private.

L'articolo 6 configura la responsabilità delle associazioni nel rilascio del certificato, stabilisce le sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie e prevede l'obbligo, in capo alle stesse ed ai fini dell'iscrizione nel registro dell'amministrazione competente, di stipulare una polizza assicurativa a garanzia dell'eventuale dovuto.

L'articolo 7 disciplina gli obblighi di informazione posti in capo alle associazioni e le attività di controllo e di vigilanza sulle stesse da parte dell'autorità competente.

L'articolo 8 regola l'ammissione in circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico e l'articolo 9 ne prevede la revisione ogni quattro anni sulla base di specifici criteri, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenendo conto dell'anno di costruzione del veicolo.

L'articolo 10 provvede ad adeguare il codice della strada alla nuova normativa e l'articolo 11 contiene disposizioni di attuazione.

L'articolo 12, modificando l'articolo 63 della legge n. 342/2000, esenta dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli di interesse storico e collezionistico, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, i veicoli costruiti specificatamente per le competizioni e i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre, nonché i veicoli inseriti nell'elenco predisposto dalla predetta commissione. Inoltre, si precisa che la proprietà dei veicoli di interesse storico e collezionistico non costituisce elemento indicativo di capacità contributiva.

L'articolo 13 reca le disposizioni transitorie.

2.4 SVILUPPO DELLA NAUTICA DA DIPORTO

**ANNUNCIO PRESENTAZIONE PROPOSTA
DI LEGGE
PDL 4747/AC - FALCONE (PD)**

Presentazione: 22 novembre 2017
Testo in fase di pubblicazione

*Disposizioni per lo sviluppo della nautica da di-
porto nelle isole minori*

3.1 BILANCIO DI PREVISIONE 2018 E BILANCIO PLURIENNALE 2018-2020

ATTIVITÀ LEGISLATIVA ASSEMBLEA DDL 2960/AS - PADOAN

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020

NORME D'INTERESSE

Articolo 1, commi da 216 a 248
Articolo 1, comma 484 - Articolo 1, comma 486
Articolo 1, comma 678 - Articolo 3, comma 19
Articolo 6, comma 2 - Articolo 9, comma 2
Articolo 12, comma 9 - Articolo 18, comma 16

Stato: 1° lettura - Assemblea

SENATO DELLA REPUBBLICA

Presentazione: 29 ottobre 2017

Assegnazione Commissione Bilancio (M):
31 ottobre 2017

Relatori: Magda Angela ZANONI (PD) e
Marcello GUALDANI (AP)

Avvio Iter Commissione: 6 novembre 2017

Ultima seduta: 28 novembre 2017

Avvio Iter Assemblea: 29 novembre 2017

Approvazione: 30 novembre 2017

Misure relative allo sport.

30 novembre u.s.

L'Assemblea del Senato della Repubblica ha approvato, in prima lettura, il disegno di legge, previo voto di fiducia su un emendamento governativo, interamente sostitutivo della prima sezione del testo e che ha recepito le modifiche approvate dalla Commissione Bilancio (M) con alcune correzioni e integrazioni di carattere tecnico e istituzionale. Si riporta una sintesi degli emendamenti di interesse per lo sport, confluiti nel nuovo articolo 1 del provvedimento.

40.0.4 – testo 3 (articolo 1, commi da 235 a 248)

Le disposizioni sono volte ad assicurare la realizzazione dell'Universiade Napoli 2019 e prevedono la nomina di un commissario straordinario, che subentra ai soggetti già istituiti, cui è affidato il compito di provvedere all'attuazione del piano degli interventi necessari.

La normativa, richiamando parte della disciplina prevista per gli eventi sportivi di sci alpino di Cortina d'Ampezzo del 2020/2021 (articolo 61 del decreto-legge n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96/2017), delinea le procedure per la predisposizione e l'approvazione del piano, le funzioni - tra cui quella di stazione appaltante - ed i poteri del commissario straordinario, i termini di consegna delle opere e

della chiusura della gestione commissariale e reca deroghe al codice dei contratti pubblici. Inoltre:

- allo scopo di assicurare la realizzazione degli interventi del piano, viene costituita una cabina di coordinamento, della quale fanno parte il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, su sua delega, il Ministro per lo Sport, che la presiede, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno, il commissario straordinario, il Presidente della regione Campania, il Sindaco del comune di Napoli, il Presidente della FISU, il Presidente del CUSI, il Presidente del CONI e il Presidente dell'ANAC;

- per le finalità della normativa, si proroga - dal 31 dicembre 2017 e fino alla completa esecuzione dei contratti e comunque non oltre il 31 dicembre 2019 - la funzionalità dell'Unità operativa speciale per Expo 2015, guidata dal Presidente dell'ANAC cui sono attribuiti compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione degli interventi ricompresi nel piano. La disciplina delle modalità e degli interventi oggetto delle verifiche da parte del Presidente dell'ANAC e dell'Unità Operativa Speciale, nonché delle modalità di comunicazione preventiva delle deroghe attivate è

demandata ad un accordo tra lo stesso Presidente dell'ANAC ed il commissario straordinario;

- si prevede che il prefetto di Napoli assicuri lo svolgimento delle attività volte alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici nonché nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche comunque connesse allo svolgimento della manifestazione. Il medesimo prefetto, tra l'altro, può agire in deroga alle disposizioni relative alla documentazione antimafia, di cui al Codice delle leggi antimafia;
- viene istituito un Gruppo interforze centrale, a carattere permanente, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno per le attività di monitoraggio, raccolta e analisi delle informazioni antimafia nonché per il supporto specialistico all'attività di prevenzione amministrativa dei prefetti, anche in relazione alla realizzazione di opere di massimo rilievo e al verificarsi di qualsivoglia emergenza che ne giustifichi l'intervento. Tale Gruppo interforze si articola in una o più sezioni specializzate, una delle quali dedicata alle attività connesse all'organizzazione dell'Università 2019;
- si autorizza la spesa di 100.000 euro, per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

40.55 – testo 3 (articolo 1, comma 234)

La norma istituisce presso il CONI il registro nazionale degli agenti sportivi, al quale deve essere iscritto - dietro pagamento di un'imposta di bollo annuale di 250 euro - il soggetto che, in forza di un incarico redatto in forma scritta, mette in relazione due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva di natura professionistica, del trasferimento di tale prestazione o del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica. Inoltre:

- sono stabiliti i requisiti per l'iscrizione al registro;
- si fa salva la validità dei pregressi titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015;
- si prevede il divieto per gli sportivi professionisti e per le società affiliate a una federazione sportiva professionistica di avvalersi di soggetti non iscritti al registro pena la nullità dei contratti, fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge;
- viene demandata ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il CONI, la definizione delle modalità di svolgimento delle prove abilitative, della composizione e delle fun-

zioni delle commissioni giudicatrici, delle modalità di tenuta e degli obblighi di aggiornamento del Registro e dei parametri per la determinazione dei compensi;

- si dispone che il CONI, con regolamento da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, disciplini i casi di incompatibilità, fissando il consequenziale regime sanzionatorio sportivo.

72.18 – testo 3 (articolo 1, comma 486)

La disposizione è volta ad agevolare la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, che si terranno a Cortina d'Ampezzo, rispettivamente nel marzo 2020 e nel febbraio 2021. In particolare, in funzione della realizzazione del piano degli interventi (di cui ai commi 1 e 17 dell'articolo 61 del decreto-legge n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96/2017), viene data facoltà al commissario di:

- operare le riduzioni dei termini stabilite da alcuni articoli (60, 61, 62, 74 e 79) del codice dei contratti pubblici;
- ridurre fino ad un terzo i termini previsti da altri articoli (97, 183, 188 e 189) del predetto codice;
- ridurre fino a 10 giorni il termine di cui all'articolo 32 del medesimo codice;
- fare ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (articolo 63 del codice dei contratti pubblici) per gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture relativi agli interventi attuativi del piano. In tale ipotesi, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione, è rivolto ad almeno cinque operatori economici.

40.24 – testo 3 (articolo 1, commi 221 e 222)

La norma - che si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019 - inserisce nell'elenco dei beni e servizi soggetti alla aliquota IVA ridotta del 10% i servizi di carattere sportivo resi dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Coni nei confronti di chi pratica l'attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società.

40.39 – testo 4 (articolo 1, comma 229)

La disposizione, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle competizioni sportive, autorizza le società organizzatrici ad effettuare i servizi fi-

nalizzati al controllo dei titoli di accesso, all'insradamento degli spettatori e alla verifica dei regolamenti d'uso degli impianti, anche assumendo assistenti di stadio, in possesso dei prescritti requisiti, con contratti di lavoro intermittente, stipulati in deroga ai presupposti oggettivi e soggettivi previsti dalla disciplina generale per tali contratti. Inoltre, viene demandata a un decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione di modalità semplificate di comunicazione alle prefetture dei dati identificativi del personale addetto a tali attività, fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di personale addetto agli impianti sportivi.

40.20 (articolo 1, comma 218)

Nell'ambito della disciplina sulle società sportive dilettantistiche lucrative, in relazione ai contenuti statutari obbligatori, l'emendamento interviene sui titoli di studio richiesti per la figura del "direttore tecnico", la cui presenza è necessaria nelle strutture sportive aperte al pubblico dietro pagamento di corrispettivi.

101.0.1100/144 (articolo 1, comma 678)

La norma posticipa al 31 dicembre 2018 il termine ultimo di operatività del Commissario liquidatore per le residue attività dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006.

In merito all'esame degli ordini del giorno, nel corso dei lavori in Commissione Bilancio (V), il Governo ha accolto l'**O.d.g. n. G/2960/175/5 - COMAROLI (LN)** (volto a valutare l'opportunità di inserire il sostegno alla realizzazione di eventi sportivi femminili di rilevanza nazionale ed internazionale tra le finalità dei progetti finanziati con le risorse del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano) ed ha accolto come raccomandazione l'**O.d.g. n. G/2960/199/5 - COMAROLI (LN)** (che inserisce tra le attività finanziate con detto fondo gli eventi sportivi femminili, omettendo il riferimento alla loro rilevanza nazionale ed internazionale).

Inoltre, sono stati accolti come raccomandazione l'**O.d.g. n. G/2960/246/5 - MILO (ALA)** (che impegna il Governo a valutare di prevedere nel primo provvedimento utile, per le società sportive professionistiche, l'esclusione delle plusvalenze e delle minusvalenze attinenti le cd. compravendite degli atleti, rispettivamente, dal valore della produzione e dalla base imponibile), nonché l'**O.d.g. n. G/2960/91/5 - PANIZZA (Aut-PSI-MAIE)** (per quanto di interesse, volto a valutare la possibilità di prevedere l'esonero dalla dichiarazione dei redditi, nei limiti di 30.000 euro, per le associazioni sportive dilettantistiche).

3.2 ORDINAMENTO GUIDA ALPINA

ASSEGNAZIONE DISEGNO DI LEGGE IN SEDE REFERENTE DDL 2916/AS - PANIZZA (Aut-PSI-MAIE)

Modifiche alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, in materia di ordinamento della professione di guida alpina

Presentazione: 22 settembre 2017
Assegnazione Commissione Istruzione (VII):
30 ottobre 2017

Il provvedimento apporta modifiche alla legge n. 6/1989, che disciplina la professione di guida alpina.

In linea generale, si prevede che tale professione sia articolata in due gradi - accompagnatore di media montagna e guida alpina-maestro di alpinismo - e ne vengono definiti gli ambiti di attività. Inoltre, si dispone che dette figure possano conseguire, previa frequenza di appositi corsi di formazione e superamento dei relativi esami, determinate qualifiche professionali (1- accompagnatore di media montagna: arrampicata sportiva su monitiri, in palestre naturali su roccia e artificiali; attività di accompagnamento sui vulcani; canyoning-torrentismo; attività di accompagnamento su terreni innevati; 2- guida alpina-maestro di alpinismo: for-

mazione sicurezza nei lavori in quota; canyoning-torrentismo) ed ogni altra qualifica eventualmente definita dal collegio nazionale delle guide alpine e depositata presso l'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il disegno di legge disciplina, poi, l'esercizio della professione, in via occasionale e temporanea, per la quale sia stato rilasciato un titolo o attestato abilitante nello Stato membro d'origine, da parte di guide alpine-maestri di alpinismo e accompagnatori di media montagna o figure professionali comparabili, provenienti da uno degli Stati membri dell'Unione europea.

Da ultimo, si interviene sulla composizione del direttivo del collegio nazionale e dei collegi regionali delle guide.

3.3 LESIONE PERSONALE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE

ANNUNCIO PRESENTAZIONE DISEGNO DI LEGGE DDL 2985/AS - CASTALDI (M5S)

Modifica all'articolo 582 del Codice Penale concernente la lesione personale in occasione di manifestazioni sportive

Presentazione: 28 novembre 2017
Testo in fase di pubblicazione

4.1 RISERVA DI CODICE NELLA MATERIA PENALE E REATO DI DOPING

ATTIVITÀ CONSULTIVA COMMISSIONI ATTO DEL GOVERNO N. 466

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del principio della riserva di codice nella materia penale

NORME D'INTERESSE

Articolo 2, comma 1, lettera d)
Articolo 7, comma 1, lettera l)

Stato: 1° parere - Commissioni

Approvato preliminarmente dal Consiglio dei Ministri: 2 ottobre 2017

CAMERA DEI DEPUTATI

Assegnazione Commissioni Giustizia (II) e Bilancio (V): 10 ottobre 2017

Parere Commissione Giustizia (II): favorevole con condizioni e osservazione

Parere Commissione Bilancio (V): favorevole

SENATO DELLA REPUBBLICA

Assegnazione Commissioni Giustizia (II) e Bilancio (V): 10 ottobre 2017

Parere Commissione Giustizia (II): favorevole con osservazioni

Le Commissioni hanno espresso i pareri sullo schema di decreto legislativo che, nel dare attuazione al principio della riserva di codice nella materia penale, per quanto di interesse, inserisce tra i delitti contro la vita e l'incolumità individuale il reato di doping sportivo (attualmente previsto dall'articolo 9 della legge n. 376/2000 che viene contestualmente abrogato).

Si riportano parte delle premesse, la condizione e le osservazioni contenute nei pareri, attinenti allo sport.

PARERE DELLA COMMISSIONE GIUSTIZIA (II) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Premesse

«la lettera d) del medesimo articolo 2 inserisce nel codice penale i reati di doping sportivo, prevedendo un nuovo articolo 586-bis, relativo al delitto di «Utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti», attualmente previsto dall'articolo 9 della legge n. 376 del 2000;

il nuovo articolo 586-bis, al terzo comma, riprendendo l'elenco delle aggravanti di cui all'articolo

9, comma 3, della legge n. 376 del 2000 omette, tuttavia, relativamente all'aggravante per fatto commesso da componente o dipendente di associazione o ente riconosciuto dal Coni, di richiamare il Comitato olimpico nazionale, con la conseguenza di estendere l'aggravante al fatto commesso da qualsiasi componente o dipendente di una società, di un'associazione o di un ente riconosciuti;

appare, pertanto, necessario, modificare il terzo comma dell'articolo 586-bis, confermando l'attuale formulazione dell'articolo 9, comma 3, sopra richiamato e mantenendo così invariate le aggravanti del delitto;

appare, inoltre, opportuno disporre l'abrogazione di due risalenti norme in materia di «drogaggio sportivo», inizialmente formulate nella forma di contravvenzione, poi oggetto di depenalizzazione ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 689 del 1981. Trattasi, in particolare, degli articoli 3 e 4 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099, relativi a fattispecie comunque disapplicate e rese ultronee dalla più organica disciplina in materia di doping delineata dalla legge n. 376 del 2000;»

Condizione

"2) all'articolo 2, comma 1, lettera d), capoverso ART. 586-bis, comma 3, lettera c), aggiungere infine le seguenti parole: «dal Comitato olimpico nazionale»;"

Osservazione

"all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera l), si valuti l'opportunità di inserire la seguente: «l-bis) articoli 3 e 4 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099»."

PARERE DELLA COMMISSIONE GIUSTIZIA (II)
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Premesse

"la lettera d) dell'articolo 2 dello schema inserisce nel codice penale i reati di doping sportivo, prevedendo un nuovo articolo 586-bis, relativo al delitto di utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, delitto attualmente previsto dall'articolo 9 della legge n. 376 del 2000;

il nuovo articolo 586-bis, al terzo comma, riprendendo l'elenco delle aggravanti di cui all'articolo 9, comma 3, della legge n. 376 del 2000 omette, tuttavia, relativamente all'aggravante per fatto commesso da componente o dipendente di associazione o ente riconosciuto dal Coni, di richiamare il Comitato olimpico nazionale, con la conseguenza di estendere l'aggravante al fatto commesso da qualsiasi componente o dipendente di una società, di un'associazione o di un ente riconosciuti;

appare, pertanto, necessario, modificare il terzo comma dell'articolo 586-bis, confermando l'attuale formulazione dell'articolo 9, comma 3, sopra richiamato e mantenendo così invariate le aggravanti del delitto;

analogamente, ai fini di una compiuta trasposizione nel codice della previsione normativa di cui al predetto articolo 9 della legge n. 376 del 2000, appare preferibile riformulare il settimo comma del citato nuovo articolo 586-bis, tenendo conto che l'attuale previsione di cui al citato articolo 9, comma 7, della legge n. 376 del 2000 rinvia non genericamente alle classi indicate dalla legge, ma alle classi di sostanze dopanti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge medesima;"

Osservazioni

"b) all'articolo 2, comma 1, lettera d), dello schema, al capoverso Art. 586-bis, terzo comma, lettera c), si raccomanda al Governo di aggiungere, infine, le seguenti parole: «dal Comitato olimpico nazionale»;

c) sempre all'articolo 2, comma 1, lettera d), dello schema, al capoverso ART. 586-bis, settimo comma, valuti il Governo l'opportunità di inserire, dopo le parole: «classi indicate dalla legge», le seguenti: «che siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero idonei a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze»;"

TRASMISSIONE ATTI E DOCUMENTI**Ministro delle infrastrutture e dei trasporti**

22-29 novembre uu.ss.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 21 novembre 2017, ha trasmesso la relazione sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza degli organici dall'Aero Club d'Italia, riferita all'anno 2016, corredata dai

relativi allegati.

Questa documentazione è stata trasmessa alle Commissioni Cultura (VII) e Trasporti (IX) della Camera dei Deputati ed alla Commissione Lavori Pubblici (VIII) del Senato della Repubblica.

5.1 REVISIONE ED INTEGRAZIONE DEL CODICE DELLA NAUTICA DA DIPORTO

APPROVAZIONE DECRETO LEGISLATIVO

Revisione e integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante "Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172", in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167

2 novembre u.s.

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Graziano Delrio, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che rivede e integra il Codice della nautica da diporto e attua la direttiva europea sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto. Il testo rafforza la tutela di interessi pubblici generali, tra i quali la protezione dell'ambiente marino, la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare, la diffusione tra le nuove generazioni della cultura e dell'e-

ducazione marinara e l'inclusione delle persone diversamente abili, prevedendo al contempo interventi tesi allo sviluppo di un turismo sostenibile e costiero.

Inoltre, il provvedimento semplifica i procedimenti amministrativi del diporto nautico, in modo da favorire la competitività e la capacità di attrazione di investimenti nel settore e da promuovere la crescita del volume commerciale in ambito diportistico ed assicura, infine, la coerenza delle nuove disposizioni con la disciplina del "Sistema telematico centrale della nautica da diporto". Per quanto di interesse, si prevede, tra l'altro, l'istituzione della figura professionale dell'istruttore di vela.